

REGOLAMENTO DEL GTSC

REGOLAMENTO GTSC approvato all'unanimità nella seduta del 22 agosto 2020 a Losone.

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il GTSC e i suoi soci per quanto riguarda il campo di attività previsto dagli statuti (vedi art. 2 dello Statuto).

Art. 1 Logo

- | | |
|------------|---|
| 1.1 | Il logo del GTSC è un triangolo equilatero giallo con la base in basso e il vertice in alto con due sciatori stilizzati che simboleggiano la coppia (in nero). |
| 1.2 | Il Comitato stabilisce dove il logo debba essere utilizzato per rappresentare il gruppo, come per esempio la carta intestata, materiale sportivo e autoveicoli. |
-

Art. 2 Amministrazione

- | | |
|------------|--|
| 2.1 | Impegna il GTSC la firma del presidente o del vicepresidente, collettivamente a due con un altro membro di comitato. |
| 2.2 | Il comitato delega al Cassiere, con firma individuale, gli impegni finanziari. |
-

Art. 3 Attività

3.1 Organizzazione

- | | |
|--------------|--|
| 3.1.1 | Le attività sono organizzate in applicazione del programma stagionale approvato dal Comitato, in osservanza del punto 9.4.I dello statuto.
Possono pure essere autorizzate attività private purché accompagnate da una guida autorizzata. |
| 3.1.2 | Le attività sportive sono aperte a tutti i soci e ai rispettivi famigliari, ad eccezione dei corsi guida (sci alpino e sci di fondo) che sono riservati ai ciechi o ipovedenti, guide e candidati guida. |
| 3.1.3 | A dipendenza dei posti disponibili la priorità di partecipazione alle varie attività è data ai ciechi e ipovedenti, alle guide e ai candidati-guida, poi agli accompagnatori. |
| 3.1.4 | Un cieco o ipovedente che non svolge un'attività sportiva dovrà obbligatoriamente avere a disposizione un suo accompagnatore. Il GTSC non provvede a fornire accompagnatori a chi non partecipa alle attività. |
| 3.1.5 | Attività che non considerano gli articoli precedenti sono da ritenersi di carattere e di responsabilità privata. |
| 3.1.6 | Per questioni assicurative, le uscite private di sci alpino sono da annunciare al presidente. |
| 3.1.7 | Il responsabile dell'attività fissa i termini e le modalità di iscrizione, in accordo con il Comitato. |
-

3.1.8	Le iscrizioni devono pervenire al capogita preferibilmente in forma scritta entro i termini indicati.
3.1.9	Anche le disiscrizioni devono avvenire preferibilmente in forma scritta al capogita.
3.1.10	Il Comitato si riserva di addebitare a chi si discrive un'eventuale penale
3.1.11	Al termine di ogni attività il responsabile redige un rapporto scritto destinato al presidente.

3.2 Finanziamento

3.2.1	Le attività sono finanziate anche mediante un contributo del GTSC.
3.2.2	I giovani ciechi e ipovedenti fino ai 18 anni di età (non compiuti) beneficiano di uno sconto del 50% sulle quote delle uscite.
3.2.3	Il Comitato delega al presidente, al vice--presidente, al cassiere, unitamente al responsabile dell'attività (detti in seguito Responsabili) l'adattamento di condizioni particolari per famigliari, collaboratori e/o soci meritevoli.
3.2.4	Per gli accompagnatori che non svolgono delle mansioni specifiche nei confronti dei ciechi o ipovedenti, salvo il viaggio che rimane a carico del gruppo, ogni altra spesa è a loro attribuita.
3.2.5	I collaboratori delle attività beneficiano di condizioni particolari stabilite dai Responsabili di volta in volta. Es. conducenti di veicoli in attività tandem o capi tecnici attività sci alpino e fondo.
3.2.6	Il comitato gestisce il Fondo Blank per favorire l'attività dei ciechi o ipovedenti in casi di bisogni particolari come per esempio la prima attrezzatura da sci.

Art. 4 Materiale

4.1 Sci

4.1.1	Per la prima attrezzatura da sci, un cieco o ipovedente può beneficiare di un contributo GTSC.
4.1.2	Per eventuali rinnovi delle attrezzature, in particolare di sci e con la partecipazione di sponsor il Comitato si riserva di stabilire di volta in volta la quota parte dovuta dai beneficiari.
4.1.3	Gli sci e gli scarponi rimangono di proprietà del socio che ne cura la manutenzione.

4.2 Radio ricetrasmittenti

4.2.1 Le radio sono di proprietà del GTSC e vengono affidate in prestito gratuito al cieco o ipovedente che ne cura la manutenzione a suo carico.

4.2.2 In caso di cessazione dell'attività sciistica le radio devono essere restituite al GTSC.

4.3 Tandem

4.3.1 Il GTSC ha a disposizione alcuni tandem che possono essere noleggiati.

4.3.2 I tandem possono essere acquistati dai ciechi o ipovedenti, per il tramite del GTSC beneficiando di una sovvenzione da parte di fondazioni o sponsor.

4.4 Tuta da sci alpino

4.4.1 La tuta ufficiale per guide, ciechi e ipovedenti che praticano lo sci alpino è il modello "Phoenix 2010", di colore verde con strisce nere, con il logo dei due sciatori stilizzati su fondo giallo.

4.4.2 La tuta ufficiale per gli sciatori è fornita dal GTSC a condizioni stabilite di volta in volta e rimane di proprietà del gruppo.

4.4.3 L'interruzione dell'attività sciistica implica la sua restituzione.

Art. 5 Veicoli

5.1 La gestione dei veicoli del GTSC è affidata all'UNITAS che alla fine dell'anno elabora un rapporto annuale con la relativa suddivisione dei costi.

5.2 La necessità di utilizzo del veicolo deve essere tempestivamente concordata con il responsabile di settore (Sopraceneri e/o Sottoceneri).

5.3 I veicoli sono di regola stazionati a tenero e a Lugano e in queste due sedi l'UNITAS designa un responsabile.

5.4 Gli autisti occasionali sono invitati a compilare il documento di bordo che serve per la statistica e per la suddivisione annuale dei costi.

5.5 Gli autisti occasionali sono tenuti a stipulare privatamente una RC auto--terzi (danni al veicolo di terzi). Verrà loro corrisposta la somma di franchi 40.--all'anno.

5.6 Per quanto riguarda la RC terzi (danni alle persone) si veda il punto 8.1

5.7 I viaggi comandati con autovetture private sono remunerati in ragione di fr. 0.60 al km.

Art. 6 Commissioni tecniche

-
- | | |
|------------|--|
| 6.1 | La Commissione tecnica di sci alpino è designata dal comitato. Ne fanno parte almeno tre persone. È indispensabile la presenza di un IS (Istruttore Svizzero) che fungerà da coordinatore. La Commissione ha il compito di:
a. Valutare l' idoneità dei candidati guida (categoria 3);
b. Valutare il passaggio da candidato guida a guida cat. 1 o 2;
c. Designare la partecipazione di almeno un suo membro a tutte le attività di sci alpino del GTSC (salvo per le uscite private, vedi punto 3.1). |
| 6.2 | Il comitato designa un capotecnico per la disciplina dello sci di fondo. |
| 6.3 | Il Capotecnico fondo designa, durante il corso guide, le guide abilitate. |
| 6.4 | I capotecnici delle varie discipline possono partecipare alle riunioni di comitato. |
-

Art. 7 Guide di sci alpino e fondo

-
- | | |
|------------|--|
| 7.1 | Tutte le guide hanno l'obbligo di partecipare ogni anno al "corso guide". |
| 7.2 | Dopo 2 anni di inattività la guida perde la qualifica di guida abilitata. A partire dai 70 anni di età, la commissione valuta e discute con la guida sul proseguimento o meno della sua attività di guida. |
| 7.3 | I candidati guida di sci alpino devono avere 18 anni compiuti e disporre preferibilmente di un brevetto GS1. |
| 7.4 | I candidati guida di sci alpino devono: <ul style="list-style-type: none">• partecipare al corso di formazione, detto "corso guide"• partecipare a diverse uscite, almeno due a stagione, nelle quali saranno sempre accompagnati da una guida abilitata. La Commissione tecnica promuoverà un candidato guida a guida quando reputerà che sia sicuro nel condurre un cieco sulle piste in ogni condizione di neve e di meteo |
| 7.5 | Le guide che hanno svolto la loro attività per 2 anni consecutivi, ma senza aver frequentato il corso di ripetizione annuale, saranno escluse dall'elenco delle guide abilitate se non frequenteranno al terzo inverno il corso guide obbligatorio. |
| 7.6 | Criteri di classificazione delle guide:
Cat. 1 -- Guida abilitata e istruttore
Cat. 2 -- Guida abilitata
Cat. 3 -- Guida familiare
Cat. 4 -- Candidati guida |
| 7.7 | La guida familiare è colei o colui che non è abilitata alla guida di tutti i ciechi e ipovedenti. Può guidare solo persone cieche o ipovedenti definite in accordo con la Commissione tecnica. |
-

7.8 La guida familiare deve partecipare comunque al corso di formazione ed ai successivi corsi guida di ripetizione annuali.

7.9 Questi criteri si applicano anche alle guide di sci di fondo.

Art. 8
Responsabilità
civile

8.1 Il GTSC stipula per i ciechi e le guide abilitate, aspiranti guida e accompagnatori autorizzati, una polizza di responsabilità civile per le attività sportive svolte dal gruppo.

8.2 Ogni cieco, ipovedente o accompagnatore autorizzato per le varie attività sportive deve avere obbligatoriamente un'assicurazione infortuni privata. Il GTSC declina ogni responsabilità per casi di infortuni a ciechi, ipovedenti e accompagnatori non assicurati.

8.3 Gli autisti occasionali autorizzati alla guida di veicoli del GTSC e dell'UNITAS, devono essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per la guida e il trasporto di persone su veicoli appartenenti a terzi e di una licenza di condurre adeguata al mezzo. Agli autisti autorizzati verrà corrisposto un contributo di fr. 40. - annui, contro presentazione di una fotocopia comprovante la stipulazione della polizza.

Art. 9 altre attività

9.1 Il comitato si riserva di emanare direttive in merito alle altre attività non contemplate da questo regolamento.

Art. 10 Dati dei soci

10.1 Il GTSC acquisisce e conserva i dati dei propri associati necessari allo svolgimento delle attività.

10.2 Solo i membri di comitato possono accedere ai dati dei soci. Il Comitato può stabilire delle deroghe purché giustificate dalla necessità.

10.3 In caso di cessazione dell'attività del GTSC tutti i dati raccolti dovranno essere cancellati.
